

REGIONE PIEMONTE BU33 18/08/2016

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreti approvati dal Direttore ARAI - Regione Piemonte dal n. 31 del 17 marzo 2016 al n. 51 del 3 maggio 2016.

Allegati

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 17 marzo 2016, n. 31

Procedure informatiche dell’Agenzia. Configurazione Tecnico Economica dei Servizi ICT dell’Agenzia per il 2016 - Servizi Informatici Generali. Accettazione della proposta del C.S.I. Piemonte ed Impegno di €35.914,00 sul Cap. 42002/2016.

(omissis)

Decreta

- Di approvare l’utilizzo della gestione unitaria ed integrata dei servizi informatici generali per l’Agenzia, quali in narrativa descritti, forniti dal C.S.I. Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo, corrente in C.so Unione Sovietica 216 – 10134 Torino, P.i. 01995120019, approvando la CTE 2016, presentata con riferimento ai servizi da fornire in continuità per il 2016;
- di impegnare in favore del CSI Piemonte la somma di €35.914,00, salvo conguaglio con previa verifica a consuntivo, da parte del C.S.I. Piemonte, degli effettivi costi sostenuti, sul Cap. 42002 del bilancio 2016-2017-2018 approvato dall’Agenzia – esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
- di erogare le somme dovute al C.S.I. Piemonte previa presentazione di regolare documentazione contabile, vistata per regolarità dal Direttore Generale dell’Agenzia.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 22 marzo 2016, n. 32

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Cambogia - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Cambogia, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in Cambogia;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Cambogia.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 22 marzo 2016, n. 33

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Thailandia - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Thailandia, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in Thailandia;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Thailandia.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 23 marzo 2016, n. 34

Nomina rappresentante legale ARAI-Regione Piemonte in Colombia e approvazione schema procura.

(omissis)

Decreta

- di nominare quale rappresentante legale dell'ARAI-Regione Piemonte in Colombia, a far data dal 1° aprile 2016, la sig.ra Marien Villamil Villar, assistente sociale, identificata in premessa, conferendole i poteri necessari secondo lo schema di procura contenuto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 23 marzo 2016, n. 35

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Polonia- adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(*omissis*)
Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Polonia, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente dell'ARAI-Regione Piemonte in Polonia;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Polonia.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 23 marzo 2016, n. 36

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Tunisia - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

1. di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007:

- l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione a continuare a prendere in carico le coppie residenti in Italia, formate da cittadini di cittadinanza tunisina, e/o da un cittadino tunisino e uno italiano, che desiderano adottare in Tunisia, Paese d'origine, di uno o di entrambi i coniugi, in accordo con quanto disposto ex art. 36, comma 2, lett. b) della L. 476/98;

- l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Tunisia, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108, qualora la Tunisia autorizzi le adozioni internazionali;

2. di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;

3. che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente dell'ARAI-Regione Piemonte in Tunisia, se richiesto;

4. che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, si indicano nell'allegato 20 i costi per la procedura adottiva all'estero per le coppie di nazionalità tunisine o di nazionalità miste, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie italiane ad adottare in Tunisia.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 23 marzo 2016, n. 37

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Camerun - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Camerun, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in Camerun;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Camerun.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 23 marzo 2016, n. 38

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in India - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)
Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in India, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in India;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in India.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 23 marzo 2016, n. 39

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Burundi - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Burundi, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in Burundi;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Burundi.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 23 marzo 2016, n. 40

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Haiti- adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i ad Haiti, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente dell'ARAI-Regione Piemonte ad Haiti;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione dei costi per le coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare ad Haiti.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 24 marzo 2016, n. 41

Ripresentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Romania - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Romania, che attualmente la normativa romena limita alle sole coppie di cittadinanza romena e miste, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in Romania;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività, si indicano nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Agenzia per la determinazione del contributo delle coppie, qualora la normativa o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Romania.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 31 marzo 2016, n. 42

Attuazione D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 - presentazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali per la presa in carico delle coppie residenti nelle regioni delle tre macroaree dove sono presenti le sedi ARAI e delle coppie residenti nelle regioni limitrofe a tali macroaree.

(omissis)

Decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31 della citata legge, nei seguenti ambiti territoriali di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della Delibera n. 13/2008/SG del 28 ottobre 2008:
 - Intera macroarea a) e nelle seguenti regioni limitrofe a tale macroarea: Emilia Romagna e Toscana;
 - Intera macroarea d) e nelle seguenti regioni limitrofe a tale macroarea: Umbria, Marche, Toscana;
 - Intera macroarea e).
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, così come descritti in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che alle coppie residenti nelle regioni delle tre macroaree sopra indicate e nelle regioni limitrofe alle suddette macroaree si applicano i costi in premessa indicati, che vengono dettagliati nella Carta dei servizi pubblicata sul sito dell'ARAI;
- di informare la Conferenza Unificata, in relazione a quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 108/2007.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 31 marzo 2016, n. 43

Decreto n. 28 del 15 marzo 2012. Restituzione parziale di somme versate da coppie che hanno conferito incarico all'ARAI – Regione Piemonte. Adempimenti contabili relativi all'esercizio 2016.

(omissis)
Decreta

1. di impegnare, per i motivi e secondo le modalità di cui in narrativa, la complessiva somma di € 2.500,00 sul Capitolo 91001 del bilancio 2016-2017-2018 approvato dall'Agenzia – esercizio 2016, che presenta idonea disponibilità;
2. di erogare le somme dovute, in favore delle coppie che abbiano conferito incarico all'ARAI – Regione Piemonte, alle condizioni e secondo le modalità in narrativa dettagliate.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 05 aprile 2016, n. 44

Acquisto buoni lavoro per l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali. Impegno di spesa €1.994,90 cap. 71008.

(omissis)

Decreta

1. di impegnare per l'acquisto di buoni lavoro del valore complessivo pari a € 1.994,90, comprensiva della commissione prevista per l'acquisto degli stessi tramite una delle tabaccherie convenzionate con l'INPS, sul capitolo 71008 del bilancio di previsione 2016 – 2017 – 2018, esercizio 2016 che presenta idonea disponibilità;
2. di procedere all'acquisto dei buoni lavoro suindicati, ad esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità in narrativa individuate;
3. di dare atto che i buoni lavoro verranno utilizzati, per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio secondo le necessità che verranno concretamente riscontrate presso l'Agenzia, nel rispetto della disciplina vigente e previa comunicazione ai competenti uffici INAIL.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 20 aprile 2016, n. 45

Decreto del Direttore n. 27 del 29 febbraio 2016. Rettifica di errore materiale nello schema di convenzione approvato per lo svolgimento di attività e l'utilizzo di risorse umane sul territorio del Burkina Faso – esercizio 2016.

(omissis)

Decreta

1. di approvare le rettifiche, per mero errore materiale e secondo quanto in narrativa descritto, dell'art. 2, punti "D" ed "E" dello schema di convenzione approvato con decreto n. 27 del 29 febbraio 2016;
2. di approvare il nuovo testo di convenzione (allegato 1), emendato degli errori materiali intervenuti, ed autorizzarne contestualmente la stipula con CISV Onlus, corrente in Corso Chieri 121/6, 10132 – Torino, C.F. 80101280016;
3. di dare atto che l'affidamento al CISV per il 2016 trova copertura contabile mediante l'utilizzo dell'impegno n. 75/2016, assunto con il citato decreto n. 27 del 29 febbraio 2016, sempre salvo conguaglio delle voci variabili a consuntivo;
4. di autorizzare la liquidazione ed erogazione delle spettanze di cui in narrativa, sulla base delle documentazioni trasmesse all'Agenzia, vistate dal Direttore per regolarità e liquidabilità della prestazione.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 20 aprile 2016, n. 46

Decreto del Direttore n. 21 del 17 febbraio 2016. Pagamento di prestazione di traduzione urgente in territorio estero mediante utilizzo di somme già impegnate (I. 68/2016).

(omissis)

Decreta

- di ritenere utilmente effettuata, in favore dell'Agenzia, l'attività di traduzione urgente ed indifferibile, effettuata in territorio brasiliano, quale in narrativa descritta e dettagliatamente indicata nella fattura 1/2016 della sig.ra Carmelina Magnavita Rodrigues de Almeida;
- di autorizzare la liquidazione ed erogazione delle somme dovute alla sig.ra Carmelina Magnavita Rodrigues de Almeida, per complessivi €326,88 o.f.i., mediante utilizzo dell'impegno 68/2016, assunto con decreto n. 21 del 17 febbraio 2016, per il corrente esercizio 2016.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 22 aprile 2016, n. 47

Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 riguardante la definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.

(*omissis*)
Decreta

- di approvare, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016, gli allegati di seguito indicati dettagliati in premessa:
- Allegato 1: presa d'atto della quota di partecipazione alla spesa definita dalla Giunta regionale, relative modalità di pagamento, elenco dei servizi resi in Italia alle coppie che conferiscono incarico all'ARAI;
- Allegato 2: approvazione schede relative ai costi per i servizi in: Burkina Faso, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Repubblica Lettone e Russia - modalità di restituzione nel caso in cui il conferimento di incarico all'ARAI si interrompa dopo il pagamento delle somme per i servizi all'estero;
- Allegato 3: definizione dei costi per i servizi da garantire per le procedure adottive su incarico della Commissione per le adozioni internazionali nei paesi in cui non operano enti autorizzati italiani, per quelle riguardanti un fratello o una sorella del minore già dalla stessa famiglia adottato (art. 6, comma 6, legge n. 184/1983 s.m.i) o per quelle in casi particolari (art. 44 legge n. 184/1983 s.m.i.);
- Allegato 4: definizione dei costi per i servizi in Italia a carico delle coppie residenti nelle regioni appartenenti nelle macroaree a. (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia), d. (Lazio Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania), e. (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia), di cui all'art. 9, comma 3, della delibera della Commissione per le adozioni internazionali n. 13/2008 o residenti nelle regioni limitrofe a tali macroaree o autorizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- che gli allegati dal n. 1 al n. 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo;
- di dare atto che tutte le modifiche sui costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all'ARAI-Regione Piemonte verranno riportate sulla Carta dei servizi pubblicata sul sito dell'Agenzia e nei documenti per il conferimento di incarico, l'espletamento e l'esecuzione delle pratiche di adozione internazionale;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione per le adozioni internazionali, alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte e di dare comunicazione sulle modifiche intervenute con la D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 alle Regioni con le quali l'ARAI ha sottoscritto le convenzioni.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 22 aprile 2016, n. 48

Decreto del Direttore n. 67 del 4 luglio 2012. Copertura di spese effettuate con la carta di credito dell’Agenzia nel periodo 12.2015 – 02.2016.

(omissis)

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i pagamenti effettuati con la carta di credito dell’Agenzia, nel periodo 05.2015 – 11.2015 ed i relativi addebiti nelle competenti mensilità, quali rendicontati nell’allegato “A” al presente decreto, per complessivi € 4.263,13, somma comprensiva delle spese periodiche di gestione della carta di credito per il periodo indicato;
2. di procedere all’impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 244,00 sui competenti capitoli del bilancio 2016, quali individuati nel prospetto allegato “B” al presente decreto, capitoli che presentano la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che per la residua somma di € 4.019,13 sussistono già impegni assunti, sui competenti capitoli del bilancio 2015 e 2016, a valere dei quali imputare la liquidazione ed il pagamento delle somme rendicontate, secondo quanto indicato nel prospetto allegato “B”.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 27 aprile 2016, n. 49

Operatività della Rappresentanza dell'ARAI-Regione Piemonte sul territorio della Federazione Russa - Pratica adottiva n. 5/2016 - Impegno di spesa di € 5.492,00 o.f.i (cap. 71010/2016).

(omissis)

Decreta

- di incaricare, per le motivazioni in narrativa descritte, l'impresa individuale di Beliaeva Olga Ivanovna in premessa identificata a svolgere le attività di traduzione e interpretariato per la pratica adottiva dei coniugi in premessa indicati, secondo lo schema contrattuale di cui all'Allegato 2) del decreto n. 33 del 18/03/2014;
- di impegnare la complessiva somma di €5.492,00 o.f.i., a valere del Titolo I, Cat. 8, Cap.lo 71 del bilancio di previsione 2016-2017-2018 dell'Agenzia – esercizio 2016 (Cap.lo 71010 del bilancio armonizzato), che presenta idonea disponibilità, autorizzando l'erogazione delle competenze dovute secondo quanto previsto nello schema contrattuale di cui all'Allegato 2) del decreto n. 33 del 18/03/2014, e previa presentazione di idonea documentazione contabile, tradotta e verificata da parte del Capo Rappresentanza e vistata dal Direttore per regolarità e liquidità della prestazione.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 27 aprile 2016, n. 50

Fornitura di servizi hardware per il sistema di rilevazione presenze dell'ARAI – Regione Piemonte. Impegno di €408,70 o.f.i. sul Cap. 101002/2016 (CIG n. X1E18DBEE7).

(omissis)

Decreta

1. di affidare per l'esercizio 2016, mediante lettera commerciale, per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa, alla ditta Euresys S.r.l., corrente in Via Sansovino 127, 10151 – Torino, P.I. 05823220016, la sostituzione della timbratrice per permettere la bollatura mediante badge operanti con meccanismo di prossimità ed in radiofrequenza, per la complessiva cifra di €408,70 o.f.i.;
2. di impegnare, per il corrente esercizio, la somma di €408,70, IVA compresa, a favore della ditta Euresys S.r.l., sul capitolo 101002 del bilancio preventivo 2016 – 2017 – 2018, esercizio 2016 dell'Agenzia, che presenta idonea disponibilità (CIG n. X1E18DBEE7);
3. di autorizzare sin d'ora la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto alla ditta Euresys S.r.l., previa presentazione di fattura regolarmente vistata dal Direttore Generale per regolarità e liquidabilità della prestazione.

Il Direttore
Anna Maria Colella

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 03 maggio 2016, n. 51

**Fondo Economale ARAI Distaccato presso il territorio della Federazione Russa.
Approvazione rendicontazione delle spese relative al periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 e
reintegro fondi.**

(omissis)
Decreta

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i pagamenti rendicontati, per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015, a cura del Responsabile della Cassa Economale distaccata presso la Federazione Russa, secondo quanto in dettaglio esposto negli allegati da “A/1” a “C/2”, parti integranti del presente decreto, per la complessiva somma di rubli 957.577,44, comprensiva delle voci di cassa e delle spese di gestione del conto corrente economale presso la Federazione Russa, somma della quale si autorizza contestualmente la liquidazione mediante carta contabile in rubli per il medesimo importo;
- di dare mandato al competente ufficio amministrativo affinché proceda alla richiesta di restituzione del fondo 2015, attribuito e trasferito alla cassa economale distaccata presso la Federazione Russa nell’esercizio 2015;
- di dare atto che , con successivo provvedimento di regolazione contabile, secondo quanto in narrativa dettagliatamente descritto, si procederà alle operazioni di chiusura tecnica del fondo 2015, sulla base delle concrete risultanze dei cambi attribuiti al tempo delle rispettive operazioni dal Tesoriere.

Il Direttore
Anna Maria Colella